MIBACT-MU-CAP
REP. CONTRATTI
22.06.2016 N° 7

IMP. 69

CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO di informazione e di comunicazione delle iniziative culturali della Direzione del Museo, relative al programma di conoscenza e valorizzazione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, attraverso un proficuo sistema di comunicazione e relazione con i media nazionali ed internazionali teso a promuovere l'attività ordinaria e straordinaria.
ART. 36 Dlgs 50/2016
Determina Dirigenziale n. 48 del 16/06/2016
Approvazione CDA 10/06/2016

-CIG Z8E1A5C432

N. REP. MIBACT N.6 DEL 21/06/2016

IL MUSEO DI CAPODIIMONTE (CF 95219190634), con sede in Napoli, via Miano 2-80131 Napoli, Telefono 081 7499111, PEC . mbac.mu-cap@mail cert.beniculturali.it; nella persona del rappresentante Sylvain Jean Jacques Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955 -CF : BLLSLV55D29Z110D

E

Il dott.ssa , Barbara Notaro Dietrich regolarmente iscritta all'Ordine Nazionale dei giornalisti Professionisti dal 7/9/95, tessera n° 056634; CF: NTRBBR69C43L219N;partita iva: 01380680056; pec: b.notarodietrich@pec.lapostapec.it

convengono e stipulano il presente contratto di affidamento di servizi

Art.1. Oggetto.
Il Committente conferisce incarico alla dott.ssa Barbara Notaro Dietrich la quale accetta di fornire un servizio di informazione e di comunicazione delle iniziative culturali della Direzione del Museo , relative al programma di conoscenza e valorizzazione del Museo e del Bosco di Capodimonte, attraverso un proficuo sistema di comunicazione e relazione con i media nazionali ed internazionali teso a promuovere l'attività ordinaria e straordinaria del Complesso di Capodimonte.

Art. 2. Modalità di svolgimento del servizio

La dott.ssa Barbara Notaro Dietrich assumerà in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio, impegnandosi a tenere indenne il Museo di Capodimonte da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, alla propria persona, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

Le attività saranno svolte dal prestatore in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti del committente. L' incaricato dovrà comunque dare conto dell'attività svolta ogniqualvolta il committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Al Prestatore sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

Il Prestatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza professionale.

L'attività del prestatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., il prestatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. Il prestatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere al prestatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 2. Durata.
L'affidamento avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Ogni 3 mesi il prestatore presenta una relazione dettagliata sulla attività svolta e degli obiettivi raggiunti.

Art. 3. Compenso e Modalità di pagamento
Per la attività in convenzione è pattuito un corrispettivo di 36 mila euro (diconsi trentaseimila) al netto di iva e oneri dovuti alla cassa pensionistica dei giornalisti (Inpgi).
Il pagamento avverrà in 4 tranche (una a trimestre) previa emissione di fatturazione elettronica e presentazione del prestatore di una relazione dettagliata sull'attività svolta nel trimestre di riferimento.

Art. 4. Recesso

Il Prestatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, rinunciando al mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione, dando comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di 15 giorni). In tal caso il Committente sarà tenuto a pagare le spettanze sino alla data della recessione del contratto.

Il Committente può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza è tenuto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta dal Prestatore.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Committente in modo da non recare pregiudizio al Prestatore, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 5 giorni.

Art. 9. Obblighi del Committente
Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al prestatore tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 10. Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il prestatore sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali del Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

Art. 11. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Art. 12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Prestatore al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere

comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Il Committente
dott. Sylvain Bellenger

Il Prestatore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. Si approvano specificamente i seguenti articoli:
2 (durata), 4 (recesso), 10 (riservatezza), 11 (Foro competente).

Il Committente
dott. Sylvain Bellenger

Il Prestatore
dott.ssa Barbara Notaro Dietrich

22/06/2016